




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3606

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, garanzia su cartolarizzazione delle sofferenze, regime fiscale per procedure di crisi e gestione collettiva del risparmio

(Conversione in legge del DL 18/2016)

N. 332 – 3 marzo 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3606

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, garanzia su cartolarizzazione delle sofferenze, regime fiscale per procedure di crisi e gestione collettiva del risparmio

(Conversione in legge del DL 18/2016)

N. 332 – 3 marzo 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3606

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VI Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Sanga

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale

Parere richiesto

Destinatario: alla VI Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1 E 2.....	- 3 -
RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.....	- 3 -
ARTICOLI DA 3 A 13.....	- 6 -
GARANZIA STATALE PER LA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE BANCARIE.....	- 6 -
ARTICOLO 14.....	- 15 -
IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI PERCEPITI DA SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI CRISI	- 15 -
ARTICOLO 15.....	- 19 -
REGIME FISCALE DELLA CESSIONE DI DIRITTI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI UN ENTE SOTTOPOSTO A RISOLUZIONE A UN ENTE PONTE -	19 -
ARTICOLO 16.....	- 20 -
MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE	- 20 -
ARTICOLO 17.....	- 22 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO.....	- 22 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016. Il provvedimento è suddiviso in quattro capi, concernenti: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), le disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III) e le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Riforma delle banche di credito cooperativo

Le norme modificano le disposizioni del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) relative alle banche di credito cooperativo. In particolare, si prevede quanto segue:

- l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Inoltre, l'iscrizione nell'albo delle società cooperative può avvenire solo previo ottenimento della sopra menzionata autorizzazione (articolo 1, comma 1);
- viene innalzato il numero minimo dei soci, da 200 a 500, ed il valore nominale della partecipazione massima detenibile da ciascun socio, dagli attuali 50.000 a 100.000 euro. Si prevede, inoltre, che lo statuto possa subordinare l'ammissione del socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero minimo di azioni (articolo 1, comma 2);
- si stabilisce che, nei casi di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, previsti dalla vigente normativa, la banca di credito cooperativo, previa autorizzazione della Banca d'Italia riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In assenza di tali condizioni la banca di credito cooperativo delibera la propria liquidazione (articolo 1, comma 4);
- vengono introdotti i nuovi articoli 37-*bis* e 37-*ter* relativi al gruppo bancario cooperativo e alla sua costituzione, disciplinanti, fra l'altro, la composizione del gruppo; il contenuto dello statuto e del contratto di coesione; il sistema delle garanzie; il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia. In particolare, si

prevede che il gruppo sia composto da: la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria - alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione - il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo e il cui patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro; le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie; le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo. Inoltre, il contratto di coesione deve prevedere la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti. Si dispone, altresì che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, siano stabiliti: le caratteristiche della garanzia; i requisiti minimi organizzativi ed operativi della capogruppo; il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali. Ai fini della costituzione del gruppo, si prevede che la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo trasmetta alla Banca d'Italia uno schema di contratto e un elenco delle banche aderenti. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei requisiti per una sana e prudente gestione e a seguito di tale accertamento, può costituirsi al gruppo (articolo 1, comma 5);

- viene ampliato il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle banche di credito cooperativo, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede che l'obbligo, di cui all'articolo 17¹ della legge n. 388 del 2000, di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di perdita da parte della società cooperativa dei requisiti mutualistici si estenda ai casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ad eccezione del caso in cui la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, è possibile affrancare le riserve corrispondendo

¹ In particolare l'articolo 17 della legge n. 388 del 2000 reca una norma di interpretazione autentica che prevede che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici. Il citato articolo 26 prevede che agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

- all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza (articolo 1, comma 6);
- viene modificato l'articolo 150-ter del testo unico bancario, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo. In particolare, si consente alle banche di credito cooperativo di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori dei casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. È, inoltre, prevista la possibilità che lo statuto moduli i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo (articolo 1, comma 7);
 - viene, infine, disciplinata la fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte, prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire al gruppo costituito (articolo 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di natura ordinamentale.

Al riguardo si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il carattere ordinamentale delle norme in esame. Peraltro, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasformazione senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, si evidenzia che, a legislazione vigente, le banche di credito cooperativo sono soggette ad un particolare regime fiscale che prevede l'assoggettamento ad IRES di una quota complessiva di utili pari al 37% (la quota, invece, non assoggettata a IRES è pari al 63%, se destinata a riserve indivisibili, fondi mutualistici o a rivalutazione gratuita di quote).

In proposito la Banca d'Italia² nel corso dell'audizione svolta presso la VI Commissione della Camera, ha evidenziato che a giugno 2015, le BCC con patrimonio netto superiore a 200 milioni erano 14 e rappresentavano circa il 21 per cento degli attivi della categoria.

Tanto premesso, la disposizione in esame non sembra suscettibile di determinare effetti diretti di riduzione del gettito in quanto l'aliquota ridotta troverebbe applicazione ad operazioni non previste a legislazione vigente, nella configurazione indicata dal provvedimento in esame, e i cui effetti non dovrebbero quindi risultare scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito appare utile acquisire una conferma dal Governo.

Con riferimento alla medesima disposizione andrebbero altresì acquisiti elementi in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

Nella citata audizione la Banca d'Italia ha rilevato la necessità di valutare se la misura prevista per l'imposta straordinaria non conceda vantaggi ingiustificati a chi esercita l'opzione di uscita, risultando inferiore al complesso delle agevolazioni fiscali ricevute dalla cooperativa nel corso del tempo. Ha, inoltre evidenziato la necessità di valutare approfonditamente la conformità dello schema alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

ARTICOLI da 3 a 13

Garanzia statale per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie

Le norme prevedono uno schema per ridurre lo *stock* dei crediti bancari in sofferenza, mediante la cartolarizzazione, ossia la cessione, volontaria ed onerosa, di tali crediti dalle banche ad apposite società veicolo le quali, a loro volta, collocheranno obbligazioni il cui rimborso è condizionato agli incassi e recuperi effettuati rispetto al portafoglio dei medesimi crediti ceduti. Fra le obbligazioni (denominate "Titoli") collocate dalle società veicolo, una classe, denominata *senior* (la quale ha come sottostante i prestiti valutati più affidabili ed è rimborsata con priorità rispetto alle altre classi) è garantita – su richiesta e dietro corrispettivo – dallo Stato. Lo schema è denominato GACS (garanzia cartolarizzazione sofferenze).

Le società veicolo sono denominate altresì società di cartolarizzazione, società cessionarie o SPV (*special purpose vehicle*). Nel presente schema, la società cessionaria affida la gestione dei crediti in sofferenza (per es. recupero, amministrazione e contabilità ecc.) a una società denominata "*NPLs Servicer*" (società di servizi nel campo dei crediti in sofferenza o "*non-performing loans*").

² Audizione della Banca d'Italia del 1° marzo 2016.

Le misure in esame sono state oggetto di trattativa preliminare con le autorità europee, al fine di evitare che potessero configurarsi come aiuti di Stato. Nel comunicato stampa del 10 febbraio 2016³ la Commissione UE ha affermato che le misure adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza non sono qualificabili come aiuti di Stato ai sensi della normativa UE (decisione SA.43390)⁴.

In particolare, si dispone quanto segue:

- lo Stato potrà garantire le passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione, da parte di banche aventi sede legale in Italia a una società veicolo, di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. L'accesso alla GACS è possibile per diciotto mesi⁵ prorogabili (previa approvazione della Commissione UE) fino a ulteriori diciotto mesi; il MEF nomina un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia alle norme in esame e alla relativa decisione della Commissione: ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita in relazione al presente schema (art. 3);

- sono ammissibili alla GACS le cartolarizzazioni aventi le seguenti caratteristiche: i crediti sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (pari al valore lordo al netto delle rettifiche); sono emesse almeno due classi di titoli, *senior e junior*, tali che i detentori di titoli *junior* non sono rimborsati fino al completo rimborso dei titoli *senior*; è altresì possibile l'emissione di una classe "*mezzanine*", avente caratteristiche intermedie fra le prime due; possono essere attivati contratti di copertura o linee di credito per una migliore gestione dei flussi di cassa (art. 4);

i Titoli *senior* devono avere previamente ottenuto un livello di *rating* (valutazione del merito di credito) uguale o superiore a *investment grade*. È altresì possibile richiedere una valutazione di *rating* privata e destinata esclusivamente al MEF ai fini dell'ottenimento della GACS: in tal caso, il corrispettivo dovuto all'agenzia di *rating* è a carico della banca cedente o della società cessionaria (art. 5);

per i Titoli *senior* il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti, mentre il pagamento degli interessi (esclusivamente a tasso variabile) è effettuato in funzione del valore residuo del titolo. Si dettano anche talune disposizioni per i Titoli *mezzanine* (art. 6);

- è stabilito l'ordine di priorità nei pagamenti, prevedendo che i flussi di cassa derivanti da crediti ceduti sottostanti, contratti di copertura e linee di credito (*si rinvia all'art. 4*), al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, siano destinati a determinate voci di

³ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-279_it.htm

⁴ La decisione, già assunta, risulta in corso di pubblicazione (alla data del 1° marzo 2016) si veda il sito: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43390.

⁵ decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

pagamento secondo un ordine di priorità che vede al primo posto gli eventuali oneri fiscali e all'ultimo posto la remunerazione dei Titoli *junior* (art. 7);

- la GACS è a titolo oneroso (si rinvia all'art. 9) e può essere concessa solo sui Titoli *senior*.

Inoltre la GACS diviene efficace, secondo la formulazione letterale della norma, solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli *junior* e, ove emessi, dei Titoli *mezzanine*, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione. La *ratio* del meccanismo è chiarita dal citato Comunicato stampa della Commissione UE secondo il quale: "sarà il mercato a testare e confermare la distribuzione del rischio delle *tranche* e l'assetto dei veicoli di cartolarizzazione prima che lo Stato assuma un qualsiasi rischio. La garanzia statale sulla *tranche senior* diventerà effettiva solo dopo che sarà stata venduta sul mercato a operatori privati più della metà della *tranche junior*, che non è garantita e presenta un rischio più elevato."

La GACS è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, e copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli *junior* o *mezzanine* (art. 8);

- il corrispettivo della GACS è determinato facendo riferimento a una media di prezzi di *credit default swap* (CDS) aventi come sottostante le società emittenti italiane elencate nell'allegato 1 del decreto-legge in esame.

I *credit default swap* (CDS) sono contratti derivati mediante i quali un soggetto (*protection buyer*), in relazione a un'attività finanziaria sottostante (per es. un'obbligazione, un titolo di Stato ecc.), si obbliga a versare una somma periodica a un altro soggetto (*protection seller*), il quale a sua volta si obbliga – in caso di *default* sull'attività finanziaria sottostante o dell'emittente – a versare al primo soggetto l'importo del valore non rimborsato dell'attività stessa. I CDS sono assimilabili a contratti assicurativi mediante i quali il detentore di un'attività finanziaria si copre dal rischio di *default*, essi tuttavia possono essere utilizzati anche da soggetti che non detengano le attività finanziarie in esame: il prezzo dei CDS relativi a un'attività finanziaria o a un ente (anche statale) può dunque essere considerato una stima del livello di rischio di *default* che i mercati attribuiscono a tale attività o ente.

La Commissione UE, nel concludere che lo schema della GACS non costituisce un aiuto di Stato, ha infatti considerato che il corrispettivo della garanzia statale "si baserà su un valore di riferimento del mercato (un paniere di prezzi di *credit default swap* di società con sede in Italia) e corrisponderà al livello e alla durata del rischio che lo Stato assume offrendo la garanzia." (com. stampa citato).

Come ricorda la relazione illustrativa, il corrispettivo della GACS è stato lungamente discusso con la Commissione al fine di evitare la qualificazione dell'operazione come aiuto di Stato. Poiché, come evidenziato più volte dal Ministero dell'economia e delle finanze, non esiste un vero mercato per i crediti deteriorati in Italia, è complesso individuare un prezzo di mercato delle garanzie rilasciate sui titoli che abbiano questi crediti come sottostante: per tale motivo il prezzo della garanzia è costruito prendendo

come riferimento i prezzi dei *credit default swap* di società italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli *senior* che verrebbero garantiti. Il concetto è ulteriormente chiarito anche dal comunicato stampa del MEF n° 21 del 28/01/2016, secondo il quale la garanzia avrà un prezzo di mercato e comprenderà una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato.

In particolare, i Titoli *senior* saranno classificati in tre livelli, sulla base del *rating*. Ciascun livello è associato a uno dei “panieri” di società italiane di cui all’allegato 1. Per ogni paniere si assumerà la “media semplice” dei prezzi dei CDS a tre, cinque o sette anni, relativi alle società ivi elencate: tali medie (rilevate dalla banca dati Bloomberg) costituiranno il corrispettivo annuo della GACS per – rispettivamente – i primi tre anni, per gli anni dal quarto al quinto e per gli anni dal sesto in poi. Detto corrispettivo è applicato, con cadenza annuale, al valore residuo dei Titoli *senior* garantiti. Inoltre, nel caso in cui i Titoli *senior* non siano integralmente rimborsati entro il terzo o entro il quinto anno, i corrispettivi annui, come sopra definiti, saranno altresì maggiorati di una componente aggiuntiva. È infine previsto che il MEF possa variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere (art. 9);

- la GACS è concessa dal MEF su istanza della banca cedente (art. 10);

- la GACS può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo *senior* nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, secondo i termini e le procedure individuate dalla norma. Con il pagamento, il MEF subentra nei diritti dei detentori dei Titoli *senior* e provvede al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero (art. 11);

- per l’attuazione delle norme è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell’eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all’attuazione del presente Capo, derivanti dall’articolo 3, comma 3 (si tratta della nomina di un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia, nel limite massimo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019) e dall’articolo 13, comma 1 (si tratta dell’affidamento della gestione dell’intervento ad una società a capitale interamente pubblico). All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del

fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (art. 12).

Si rammenta che l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Da ultimo, il fondo è stato rifinanziato per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019 dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 878, L. 208/2015). Nel corso dell'esame parlamentare della legge di stabilità, il Governo⁶ ha chiarito che gli importi in questione sono riferiti al capitolo 7590 "Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato" e che non si tratta di un fondo di garanzia, ma di un fondo da ripartire, con successivi provvedimenti, tra le diverse fattispecie di garanzie statali, a seconda delle esigenze che si manifestano di volta in volta, sia con riferimento ad interventi già in essere sia a quelli che potranno essere introdotti da nuovi atti legislativi;

- per la gestione dell'intervento in esame, il MEF può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, di una società a capitale interamente pubblico;

secondo tale norma, le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi europei e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitino un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge, possono essere dettate le disposizioni di attuazione delle norme in esame (art. 13).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁶ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa al Senato.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Dotazione iniziale fondi di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze (art. 12, co. 1)	100								
Minori spese in conto capitale									
Riduzione fondo di riserva per le garanzie rilasciate dallo Stato (art. 12, co. 2)	100								

La relazione tecnica ribadisce innanzitutto il contenuto delle norme e afferma che la garanzia concessa è da ritenere di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC 2010; pertanto essa non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione, analogamente - prosegue la RT - a quanto avviene ai fini del fabbisogno. Pertanto, sia l'onere che la copertura determinano effetti in termini di solo saldo netto da finanziare. I corrispettivi che, a partire dall'anno 2016, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato costituiscono un introito valido ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue.

La RT afferma che la garanzia non è standardizzata ai fini delle regole di contabilità europee SEC 2010 e coerentemente il prospetto riepilogativo non ascrive effetti ai fini dell'indebitamento netto.

Secondo il SEC 2010, in sintesi, le garanzie pubbliche del tipo in esame possono essere:

- 1) garanzie standard: emesse in numero elevato, solitamente per piccoli importi, sulla base di condizioni identiche. Nonostante sia aleatorio stabilire il grado di probabilità di escussione di una singola garanzia standard, il fatto che esistano molte garanzie simili consente una stima affidabile del numero di escussioni, cioè è possibile stimare il numero di inadempienze in un insieme di prestiti simili;
- 2) garanzie una tantum (o non standardizzate): allorché la mancanza di casi comparabili rende impossibile calcolare con un minimo di precisione il livello di rischio associato al prestito.⁷

Dunque, le garanzie *standard* si differenziano dalle garanzie ordinarie per due peculiarità:

- a) sono caratterizzate da operazioni di tipo simile ripetute più volte;
- b) i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

⁷ Per completezza si ricorda che è altresì prevista una terza forma di garanzia – la sottoscrizione di derivati da parte dello Stato – che però non rileva nel caso in esame.

Ulteriori chiarimenti pertinenti sono forniti dal Manuale Eurostat sul trattamento contabile del disavanzo e del debito pubblico⁸, secondo il quale “le garanzie *una tantum* sono prestate secondo valutazioni svolte caso per caso, generalmente per importi abbastanza rilevanti e sulla base di accordi contrattuali individuali. Esse non sono prestate nell'ambito di una cornice generale e richiedono un attento monitoraggio da parte delle pubbliche amministrazioni, su base individuale e non globalmente. Inoltre, è frequente che l'impatto di dette garanzie debba essere sottoposto all'esame delle autorità che tutelano la concorrenza.”⁹.

In conseguenza delle predette differenze sostanziali, il trattamento contabile delle due garanzie è diverso. In sintesi (e prescindendo da alcuni casi particolari previsti nel SEC¹⁰), la regola generale è che:

- nelle garanzie *una tantum* (o *non standardizzate*) le eventuali escussioni sono rilevate nel fabbisogno e nell'indebitamento netto solo nell'esercizio in cui eventualmente abbiano effettivamente luogo;
- nelle garanzie *standardizzate*, invece, sin dalla concessione, proprio in quanto è possibile stimare statisticamente una percentuale di inadempimenti che daranno luogo ad escussioni della garanzia, si registra prudenzialmente nell'indebitamento netto, a partire dall'esercizio in cui le garanzie sono concesse, il valore netto attuale delle escussioni che sono prevedibili. Se in seguito si verificheranno escussioni, esse saranno rilevate, per cassa, nel fabbisogno (e, in caso di garanzia statale, nel saldo netto da finanziarie).

Date le caratteristiche normativamente definite della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), appare opportuno che siano esplicitati gli elementi di valutazione in base ai quali la GACS è stata considerata una garanzia *una tantum*¹¹. In particolare, andrebbe chiarito se le predette caratteristiche ricorrono in via generale ovvero se sia possibile individuare classi o categorie omogenee per le quali l'eventualità di escussione presenti caratteri di maggiore prevedibilità, tanto da suggerire di ascrivere anche preventivamente, in via prudenziale, effetti - sia pur parziali - sul saldo di indebitamento netto e, eventualmente, su quello di fabbisogno.

Quanto agli effetti imputati sul saldo netto da finanziare, pari a 100 milioni per il 2016, versati ad un Fondo istituito in apposita contabilità speciale, la RT non evidenzia i parametri

⁸ Eurostat, *Manual on Government Deficit and Debt – implementation of ESA 2010*, 2014 edition. Si veda il capitolo VII.4, sulle garanzie pubbliche.

⁹ “... *one-off guarantees are provided on a case by case approach, generally for rather significant amounts and under individual contractual arrangements. They are not offered under a general framework and imply a close follow-up by government, on an individual basis and not globally. In addition, it is frequent that they are subject to an examination of their impact by competition authorities.*”

¹⁰ Si tratta di ipotesi non rilevanti per il provvedimento in esame, per es. casi in cui la p.a. di diritto o di fatto si accolla l'intero debito garantito, si rilevano più escussioni parziali ripetute, la p. a. effettua pagamenti ad altro titolo in favore del soggetto garantito, la p. a. si indebita sul mercato per conto di un soggetto garantito, si verificano risanamenti di imprese già garantite dalla p. a. ecc.

¹¹ come ricorda anche la stessa relazione tecnica (vedi sopra).

in base ai quali tale importo è stato determinato. Appare quindi necessario che siano esplicitati i criteri alla base della quantificazione del predetto importo, chiarendo, in particolare, se esso corrisponda a valutazioni, sia pur di massima, riferibili ai possibili rischi di escussione.

Inoltre, al Fondo in questione sono imputate, oltre alla spesa nel limite di 1 milione di euro per il soggetto qualificato indipendente, anche le spese di gestione degli interventi realizzati dall'apposita società pubblica di cui all'articolo 13. Non viene peraltro definito il possibile ammontare di tali ultime spese, che non vengono inoltre rapportate ad un ammontare massimo. Poiché dette spese andrebbero a ridurre le somme disponibili per il pagamento delle garanzie in caso di escussione, appare utile acquisire i dati riferiti alla possibile incidenza di detti oneri.

Inoltre, sia le spese per il soggetto indipendente qualificato, sia quelle della società pubblica che gestirà gli interventi appaiono suscettibili di produrre effetti anche sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, mentre le risorse su cui gravano tali spese (100 milioni versati sull'apposito fondo) sono computate soltanto ai fini del saldo netto da finanziare.

Si evidenziano di seguito ulteriori profili rispetto ai quali potrebbero determinarsi effetti finanziari sia pur di carattere eventuale e/o indiretto.

In merito alla cessione dei crediti in sofferenza dalle banche alle società veicolo di cartolarizzazione, il decreto prevede (art. 4, comma 1, lett. a)) che le cessioni avvengano per un importo non superiore al valore netto di bilancio (ossia al netto delle rettifiche): le cessioni potrebbero quindi determinare contabilmente, negli esercizi in cui vengono effettuate, perdite su crediti, con conseguenti effetti negativi di gettito. In proposito sarebbe dunque necessario acquisire l'avviso del Governo.¹²

Con riferimento all'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi dalle società di cartolarizzazione, previsto dall'articolo 7, si rileva che le somme trattenute dalla società di gestione dei crediti (*NPLs Servicer*) per la propria attività di gestione risultano avere priorità

¹² Si rammenta che, in relazione a fattispecie analoghe, furono quantificati effetti onerosi (*cf.* art. 7, comma 5, della legge n. 130/1999).

rispetto allo stesso versamento degli oneri fiscali: andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità di implicazioni sul gettito.

Inoltre, con riferimento al corrispettivo della GACS, si osserva che esso sembrerebbe – per effetto del combinato disposto dell'articolo 9, comma 3, lettera c), e dell'articolo 6, comma 1, lettera c) – essere dovuto in via posticipata, e non anticipata, rispetto al periodo di validità della garanzia stessa.

Tale interpretazione appare confermata dalle formule matematiche di cui all'allegato 2, nelle quali – si vedano in particolare le espressioni n. (7) e n. (9) – il corrispettivo di ciascuna annualità t_i è ottenuto applicando al debito residuo sussistente *all'inizio* dell'annualità [indicato con la formula $F_{(t_i-1)}$, definito come $7 - \frac{7}{7}$, in quanto si assume che l'ammontare residuo della *tranche senior* decresca linearmente in sette anni], che costituisce la base di calcolo del corrispettivo, il fattore di sconto [indicato con la formula $DF(t_i)$, definita come $\frac{1}{(1+r)^{t_i}}$] riferibile al termine, e non all'inizio, dell'annualità medesima.

Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito sia ai profili di maggiore rischiosità nella riscossione di un corrispettivo posticipato (e ciò soprattutto nel caso in cui intervengano insolvenze), sia alla sostenibilità sotto il profilo di cassa, posto che saranno proprio le risorse così acquisite, oltre allo stanziamento iniziale di 100 milioni, ad alimentare il fondo per le garanzie statali.

Incidentalmente, infine, si rileva che l'allegato 2 assume un tasso di sconto del 2% (si veda l'espressione 2.b) ma le espressioni ivi contenute sono verificate per un tasso di interesse pari al 2% e, dunque sembrerebbe che il riferimento debba intendersi al *tasso di sconto corrispondente a un tasso di interesse del 2%*.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 12, comma 2, si rileva preliminarmente che la disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dal Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta per il 2016

le necessarie disponibilità, pari a 350 milioni di euro, al lordo degli effetti del presente provvedimento.

Ciò premesso, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, non comprometta gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente. Inoltre, si segnala che gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 1 milione di euro annui dal 2016 al 2019, relativi alla nomina di un soggetto qualificato avente compiti di monitoraggio, potrebbero avere effetti anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mentre la relativa copertura a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, come risulta dalla relazione tecnica, presenta risorse computabili solo ai fini del saldo netto da finanziare.

Anche su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo

ARTICOLO 14

Irrelevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi

La norma, intervenendo sull'articolo 88 del TUIR¹³, esclude – ai fini fiscali – dalle sopravvenienze attive i contributi volontari ricevuti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 16 febbraio 2016¹⁴, da:

- a) soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, amministrazione straordinaria speciale per le imprese di rilevanti dimensioni¹⁵;
- b) soggetti sottoposti a procedure di crisi¹⁶;
- c) soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria¹⁷.

La irrilevanza fiscale delle liberalità di cui al punto sub *a)* interessa tutti i settori di attività mentre quelle indicate nelle lettere *b)* e *c)* interessano specificatamente il settore del credito.

¹³ Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986. L'art. 88 disciplina le sopravvenienze attive.

¹⁴ Data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

¹⁵ Di cui al R.D. n. 267/1942, al D.Lgs. n. 270/1999 e al D.L. n. 347/2003.

¹⁶ Di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 180/2015.

¹⁷ Di cui agli articoli 70 e segg. del D.Lgs. n. 385/1993.

Non rientrano nel beneficio le erogazioni versate da società controllate dall'impresa beneficiaria ovvero da società controllate dalla società che controlla l'impresa.

Il beneficio spetta in relazione ai contributi percepiti fino a 24 mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.

Per i contributi ricevuti nel 2016¹⁸ l'esclusione ai fini fiscali è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, purché tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

La disposizione non rileva ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi.

Agli oneri – valutati in 18,2 mln annui dal 2018 al 2022 e in 2 mln annui a decorrere dal 2023 – si provvede a valere sul Fondo ISPE.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti da soggetti a sottoposti a procedure di crisi	0	0	18,2	0	0	18,2	0	0	18,2
Maggiori spese correnti									
Riduzione del Fondo ISPE	0	0	18,2	0	0	18,2	0	0	18,2

La relazione tecnica evidenzia che la norma ha portata generale in quanto concede benefici a tutti i soggetti in crisi, evitando che per questi ultimi i contributi ricevuti costituiscano sopravvenienze attive.

La RT ricorda inoltre che in relazione ai contributi ricevuti nel 2016 l'esclusione ai fini fiscali è riconosciuta in cinque anni per quote costanti nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT afferma che, in base ai dati disponibili, risulta un importo complessivo di contributi, attualmente non rientranti nelle fattispecie già detassate e la cui erogazione è prevista per il 2016 di circa 300 milioni di euro. A decorrere dal 2017, la stima si basa sulla previsione del flusso ordinario di liberalità stimato considerando la serie storica relativa al periodo 2010-2013, valutato in circa 7 milioni di euro.

¹⁸ Ossia per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (quindi il 2016 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

La RT riporta gli effetti stimati, evidenziando che la norma sterilizza gli effetti in termini di acconto di imposte e che, per i contributi percepiti dal 2017, si assume che i contribuenti determinino l'acconto in base al metodo previsionale.

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti nel 2016	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	0
Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti dal 2017	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
TOTALE	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	-2,0

Al riguardo, appare necessario che siano esplicitate le ipotesi – non illustrate dalla relazione tecnica – sottostanti le stime indicate, in base alle quali l'ammontare dei contributi interessato dal beneficio fiscale risulterebbe pari a circa 300 milioni per l'anno 2016, per poi ridursi a 7 milioni annui a decorrere dal 2017. Rispetto a tale ultimo valore la RT afferma di considerare la serie storica del periodo 2010-2013, mentre con riguardo all'importo previsto di 300 milioni per il 2016, la relazione fa riferimento a "dati disponibili" su cui si basa la previsione.

Appare quindi utile acquisire le stime incorporate nella RT riguardo alle percentuali di adesione alle procedure in esame nell'esercizio 2016, sulla cui base è stato determinato il predetto importo di 300 milioni di euro. Inoltre, tenuto conto che la differenza tra gli importi stimati per il 2016 e quelli riferiti agli esercizi successivi sembrerebbe indicare un effetto di incentivazione da registrare in fase di prima applicazione, andrebbero chiarite le ragioni che inducono a ritenere che tale effetto – assunto ai fini delle stime - si esaurisca nell'esercizio 2016. In considerazione del rilevante effetto ascritto per il 2016, andrebbe altresì indicato se siano prefigurabili effetti di gettito anche con riferimento alla possibile deducibilità delle erogazioni liberali da parte dei soggetti che le effettueranno.

Si segnala inoltre che il rinvio della deducibilità dei contributi ricevuti nel 2016 determina una anticipazione di imposte da parte dell'ente beneficiario. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione in merito ad eventuali effetti finanziari dovuti alla formazione di crediti per imposte anticipate (DTA) nonché alla loro possibile trasformazione in crediti d'imposta

immediatamente utilizzabili, anche attraverso il trasferimento ad altre società dello stesso gruppo. In tale ipotesi potrebbe infatti determinarsi una distribuzione temporale degli effetti di cassa non in linea con quella ipotizzata dalla RT, con eventuale anticipazione ai primi anni di una parte delle riduzioni di gettito previste.

Sempre al fine di evitare detti effetti di anticipazione, andrebbe altresì chiarito se sia ammissibile l'eventuale trasferimento del credito all'ente ponte ai sensi della disciplina prevista dal successivo articolo 15 del provvedimento in esame.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla disposizione, di natura antielusiva, in base alla quale il beneficio non si applica in relazione ai contributi corrisposti "da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa". La formulazione adottata sembra non escludere infatti il beneficio fiscale in relazione ai contributi versati dalla società controllante all'impresa in crisi: potrebbero quindi determinarsi comportamenti finalizzati ad un risparmio di imposte del gruppo aziendale, mediante trasferimento di somme da parte della controllante (che dedurrebbe il costo) in favore dell'impresa in crisi (la cui sopravvenienza attiva non concorre alla formazione del reddito imponibile). In merito a tale eventualità e ai relativi effetti di gettito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 14, comma 4, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, valutati in 18,2 milioni di euro annui per il periodo dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, rechi le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 15

Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte

La norma disciplina la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte¹⁹, stabilendo che (comma 1):

- per l'ente sottoposto a risoluzione, la predetta cessione non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- per l'ente ponte, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

Per effetto della cessione, l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione (comma 2). In particolare, il subentro riguarda anche:

- la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione;
- le deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione;
- le perdite di esercizio rilevate dall'ente sottoposto a risoluzione possono essere riportate e dedotte, ai sensi dell'art. 84 del TUIR, dall'ente ponte.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la stessa equipara il trattamento fiscale della cessione di attività e passività - da un soggetto sottoposto a *resolution* ad un ente ponte - a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.

La RT ritiene quindi di non ascrivere effetti finanziari, in considerazione del fatto che non si creano nuove attività o passività ma cambia esclusivamente la soggettività delle stesse a seguito di una procedura di recentissima istituzione.

Al riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti in merito a quanto asserito dalla RT, in base alla quale le disposizioni sono neutrali dal punto di vista finanziario in quanto "non si creano nuove attività o passività ma cambia esclusivamente la soggettività delle stesse".

¹⁹ Di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 180/2015 (c.d. decreto Bail in).

In particolare, andrebbe acquisita una valutazione dal Governo in merito alla neutralità finanziaria dell'operazione in rapporto alle cessioni idonee a produrre un beneficio fiscale (per es. cessione di attività a un prezzo inferiore a quello fiscale o trasferimento di perdite pregresse riportate a nuovo), nei casi in cui la banca cedente risulti incapiente e l'ente ponte risulti, invece, capiente sul piano fiscale e pertanto atto a beneficiare delle relative deduzioni e compensazioni.

ARTICOLO 16

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie

La norma interviene sulla disciplina generale relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari, introducendo una disposizione agevolativa da applicare, in via transitoria, agli atti stipulati tra il 16 febbraio 2016²⁰ e il 31 dicembre 2016. In particolare, si stabilisce che se i trasferimenti sono determinati da procedure di espropriazione o da procedure fallimentari si applica, in luogo dell'imposta proporzionale, l'imposta in misura fissa pari a 200 euro per ciascun tributo. L'agevolazione si applica a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni (comma 1).

Qualora nel biennio non si realizzi il trasferimento, le imposte sono dovute in misura ordinaria incrementata di una sanzione del 30% e degli interessi di mora. L'amministrazione finanziaria è tenuta al recupero delle imposte e il termine di decorrenza per l'attività di accertamento e riscossione decorre dalla fine del biennio.

Gli oneri del presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016 e alla relativa copertura finanziaria si provvede con le entrate attese dalla disciplina sulla regolarizzazione volontaria (cd *voluntary disclosure*) di cui all'articolo 1, comma 958, della legge di stabilità 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Riduzione imposta di registro su trasferimenti immobiliari nell'ambito di procedure di espropriazione	220	0	0	220	0	0	220	0	0
Maggiori entrate tributarie									
Voluntary disclosure	220	0	0	220	0	0	220	0	0

²⁰ Data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

La relazione tecnica afferma che l'applicazione dell'imposta in misura fissa in luogo di quella proporzionale sull'acquisto degli immobili ad uso abitativo in sede giudiziaria determina una perdita di gettito di circa 150 milioni di euro ottenuta considerando, sulla base delle informazioni del Ministero della Giustizia, circa 15.000 immobili con un valore medio di 110.000 euro ($n.15.000 \times \text{euro } 110.000 \times 9\% = 150 \text{ mln circa}$).

A tale importo viene sommata la perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo, indicata dalla relazione tecnica in 54 mln per i fabbricati e in 16 mln per i terreni.

Complessivamente la perdita di gettito per il 2016 risulta stimata di **220 milioni** (150+54+16).

Ai fini della copertura finanziaria, si provvede mediante incremento di pari importo dell'ammontare delle entrate rivenienti dalla procedura di *voluntary disclosure* previsto dalla legge di stabilità per il 2016. La RT afferma che tale copertura risulta idonea in quanto il conseguimento dell'ammontare stabilito dal predetto comma è assicurato da un'apposita clausola di salvaguardia (aumento delle accise).

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non indica i dati ed i criteri utilizzati per la quantificazione della perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo (fabbricati e terreni), fornendo esclusivamente il risultato della stima. Appare pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi e i dati sottostanti la quantificazione ai fini di una verifica della stessa.

In merito agli immobili ad uso abitativo, la RT quantifica la perdita di gettito relativa all'applicazione dell'imposta di registro ad aliquota 9%. Non sembrerebbe, peraltro, considerato il recupero dell'imposta ottenuto applicando la misura fissa di 200 euro per ciascun atto.

Si segnala inoltre che la disposizione attribuisce ulteriori funzioni all'amministrazione finanziaria interessata, la quale dovrebbe verificare l'avvenuto ulteriore trasferimento dell'immobile nei due anni successivi (requisito necessario per ottenere l'agevolazione). In proposito andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'effettiva sostenibilità, sulla base delle risorse esistenti, delle verifiche relative al trasferimento dell'immobile entro due anni dall'acquisto agevolato nonché, in caso di mancato trasferimento, delle necessarie attività di accertamento e riscossione.

Per quanto riguarda, infine, la copertura finanziaria a valere sulle entrate attese dalla *voluntary disclosure*, si ricorda che la relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016 indicava le entrate attese in circa 3.400 milioni, di cui 2.000 previste per il 2016, interamente scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Peraltro, con il DL 191/2015 (cd decreto ILVA) è stato utilizzato a fini di copertura un importo aggiuntivo di 100 milioni per il 2016, cui vanno ad aggiungersi i 220 mln indicati dalla norma in esame. Sarebbe quindi utile acquisire l'indicazione della previsione di gettito consolidata, derivante dalla *voluntary disclosure*, con particolare riferimento all'esercizio 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 4 e 5, appare opportuno che il Governo fornisca dati relativi ai risultati del monitoraggio delle entrate derivanti dalla proroga dei termini relativi alla cosiddetta *voluntary disclosure*, al fine di verificare che le ulteriori maggiori entrate indicate dal presente provvedimento, rispetto a quelle indicate a legislazione vigente, possano essere effettivamente conseguite. In proposito si ricorda che, qualora non si verifichi il maggior gettito previsto (ora fissato in 2,32 miliardi di euro), sarà attivata la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 959, della legge di stabilità per il 2016, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà provvedere, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2016, all'aumento delle accise²¹, a decorrere dal successivo 1° maggio, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

ARTICOLO 17

Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio

La norma reca disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio. In particolare:

- viene integrata la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF (articolo 1, comma 1, lett. *k*), del d.lgs. n. 58 del

²¹ Si tratta delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE, gravanti su prodotti energetici, elettricità, alcole, bevande alcoliche e tabacchi.

- 1998), specificando che l'investimento in crediti diretti, a valere sul patrimonio dell'OICR, riguarda i soggetti diversi dai consumatori;
- viene introdotto il nuovo articolo 46-*bis* nel d.lgs. n. 58 del 1998, che prevede che i fondi di investimento alternativi (FIA) italiani possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori;
 - viene, inoltre, introdotto l'articolo 46-*ter* che disciplina l'erogazione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE;
 - si prevede, inoltre, che all'attività di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal d.lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario);
 - viene, infine, modificato l'articolo 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento al fine di specificare che l'esenzione fiscale, prevista a legislazione vigente, sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è subordinata al rispetto delle norme del Testo unico bancario in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

La relazione illustrativa precisa che il rispetto delle norme del Testo unico bancario in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, è finalizzato a non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali.

La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, in via generale, che l'intervento normativo appare necessario ed urgente in quanto la materia della concessione di crediti in Italia da parte di OICR stranieri non risulta disciplinata in modo organico. Sussistono dubbi interpretativi secondo la relazione sulle varie disposizioni applicabili anche perché non esiste a livello europeo una disciplina armonizzata sulla concessione di finanziamenti su base transfrontaliera. L'assenza di una disciplina nazionale organica e completa in materia impedisce tra l'altro alle imprese italiane di far ricorso a un importante canale di finanziamento alternativo a quello bancario rappresentato dai fondi di credito esteri che, nell'incertezza sul quadro giuridico di riferimento, non operano nel nostro Paese.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di natura ordinamentale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.